



Notaio
Luca Di Pietro

N. 6328 di repertorio

N. 4255 della raccolta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
della società "START FUNDING S.R.L."
Lecce

REPUBBLICA ITALIANA

- L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di settembre, alle ore sedici e quindici.

- In Lecce e nel mio studio alla via M. R. Imbriani N. 30.
lì 7 settembre 2020

- Davanti a me dott. Luca Di Pietro, notaio in Lecce, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Lecce, è presente il signor **TONDO GIUSEPPE**, nato a Lizzanello (Le) il 10 (dieci) dicembre 1958 (millenovecentocinquantotto) e residente in Lecce al viale della Libertà N. 79, il quale mi dichiara di avere il codice fiscale "TND GPP 58T10 E629H" e di intervenire al presente atto sia in proprio, quale socio, sia nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "**START FUNDING S.R.L.**", con sede in Lecce, via Ludovico Ariosto N. 68, capitale Euro 30.000,00, interamente versato, avente codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Lecce 04919410755, iscritta al R.E.A. (Repertorio Economico ed Amministrativo) al N. 328443, domiciliato per la carica presso la sede della società, statutariamente munito dei necessari poteri.

- Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi fa richiesta di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società.

- Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea esso amministratore unico Tondo Giuseppe, il quale constatato:

- a) che l'assemblea dei soci è stata convocata per questo giorno, e in questo luogo, alle ore sedici, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"- 1) Modifica dell'articolo 8, con eliminazione del diritto di prelazione.

- 2) Aumento di capitale a pagamento per Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) da offrire in opzione ai soci, senza sovrapprezzo.

- 3) Aumento di capitale oneroso scindibile per Euro 91.000,00 (novantunomila virgola zero zero) da offrire in opzione ai soci con un sovrapprezzo di Euro 22.750,00 (ventiduemilasettecentocinquanta virgola zero zero) da sottoscrivere entro 30 giorni dall'iscrizione della relativa delibera di aumento nel registro imprese o dalla comunicazione della stessa al singolo socio, con l'esclusione da parte dei soci del diritto di sottoscrizione dell'importo e con la possibilità per l'organo amministrativo di offrire le partecipazioni non sottoscritte nei termini a terzi entro

Registrato a LECCE

il 8 settembre 2020

al n. 15930 / 1T

Protocollato presso la

CCIAA LECCE

il 9 settembre 2020

al n.ro 41881/2020

180 (centottanta) giorni dal giorno dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione.

4) Delibere inerenti e conseguenti.".

- b) che per l'organo amministrativo è presente egli stesso, quale amministratore unico;

- c) la presenza in assemblea, personalmente o per delega, dei soci rappresentanti una percentuale pari al 93% (novantatré per cento) del capitale sociale e precisamente e quindi una percentuale sufficiente a deliberare, e precisamente i soci risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- d) che le deleghe dei soci intervenuti per rappresentanza, previo controllo della loro regolarità da lui stesso effettuato, sono state accluse agli atti della società;

d i c h i a r a

- l'assemblea straordinaria della società, essendo la stessa priva di collegio sindacale, validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

- Prende la parola il presidente dell'assemblea signor Tondo Giuseppe, il quale illustra all'assemblea le diverse motivazioni, peraltro già note, ovvero l'opportunità, per motivi di natura finanziaria e di immagine e per far fronte alle nuove iniziative che la società andrà a intraprendere nel corso dei prossimi mesi, di procedere alla deliberazione di una congrua ricapitalizzazione della medesima, tramite due deliberazioni di aumento a pagamento, la prima senza sovrapprezzo e la seconda con sovrapprezzo. In concreto, ha concluso il Presidente, la proposta è che si proceda all'aumento secondo modalità che siano conformi alle regole del diritto societario e nel rispetto dell'esigenza di consentire anche ai soci minoritari di partecipare pienamente all'operazione.

- Inoltre, il Presidente, fa presente che per motivi già discussi tra i soci occorre modificare l'articolo 8 dello statuto, con eliminazione del diritto di prelazione.

- Si è quindi aperta una approfondita discussione assembleare, che ha riguardato anche i dettagli di ordine numerico e cronologico della proposta di aumento del capitale sociale.

- Dopo di ché, il Presidente, previa sua attestazione, nella qualità di amministratore unico, per gli effetti di cui all'art. 2481 comma 2° codice civile, che l'attuale capitale sociale è interamente versato, propone all'assemblea le deliberazioni in appresso indicate e pertanto l'assemblea DELIBERA:

- **PRIMO:** di modificare integralmente il testo dell'articolo 8 (otto) dello statuto sociale eliminando il diritto di prelazione che conseguentemente assume il seguente nuovo testo:

"- ART. 8 - In caso di trasferimento delle partecipazioni

sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito non è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.".

- **SECONDO:** di aumentare il capitale sociale per un importo di Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) fino ad Euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero zero) da offrire in opzione ai soci senza sovrapprezzo.

- A tal punto il Presidente sospende l'assemblea e dopo aver verificato la mancata disponibilità dei soci presenti o rappresentati, dichiara che il sopra deliberato aumento di capitale viene interamente sottoscritto dal socio Tondo Giuseppe, il quale ha già versato nelle casse sociali della "START FUNDING S.R.L.", la somma di Euro 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta virgola zero zero), e quindi una somma superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale sottoscritto in data 4 settembre mediante bonifico sul conto della società.

- Resta inteso che la sottoscrizione ed il versamento del capitale sociale di Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) deve intendersi effettuato in parte, e precisamente per la quota del 7% (sette per cento), sotto la condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di opzione e del relativo versamento da effettuarsi dal socio Brigida Raffaele entro trenta giorni dall'iscrizione del presente verbale nel registro imprese o dalla comunicazione dello stesso al socio; pertanto, qualora il socio Brigida Raffaele intenda sottoscrivere la sua quota di capitale dovrà versare, inderogabilmente entro termine sopra indicato, almeno il 25% (venticinque per cento) della quota di capitale a lui spettante.

- A questo punto il Presidente riprende l'assemblea, la quale DELIBERA:

- **TERZO:** di dare atto che tale aumento viene sottoscritto e versato dal socio Tondo Giuseppe, sotto la condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di opzione e del relativo versamento da effettuarsi dal socio Brigida Raffaele, stante quanto sopra specificato.

- **QUARTO:** di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 91.000,00 (novantunomila virgola zero zero) e quindi da Euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero zero) fino a Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero), da offrire in opzione ai soci con un sovrapprezzo di Euro 22.750,00 (ventiduemilasettecentocinquanta virgola zero zero), senza diritto di prelazione sull'inoportato da parte dei soci.

- Il deliberato aumento dovrà essere sottoscritto entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione del presente verbale al registro imprese, con le seguenti modalità:

- il socio sottoscrittore potrà sottoscrivere l'aumento anche parzialmente ed anche più volte, sempre entro il detto

termine;

- il socio sottoscrittore dovrà versare all'atto della sottoscrizione almeno il 25% (venticinque per cento) della quota di capitale sottoscritta, e l'intero sovrapprezzo;
- decorso il termine suddetto, l'organo amministrativo potrà offrire le quote a terzi entro 180 (centottanta) giorni;
- giusta il disposto dell'art. 2439 ultimo comma c.c., l'aumento deliberato deve intendersi scindibile e, quindi, decorsi i termini concessi per la sottoscrizione (30 giorni per i soci e 180 per i terzi), il capitale della società si intenderà aumentato per un importo pari alla sottoscrizione raccolta;
- **QUINTO:** di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per l'esecuzione e l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi quelli di determinare ogni ulteriore modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché di gestire la sottoscrizione del deliberato aumento e comunicare al registro imprese il nuovo capitale sottoscritto e versato.
- **SESTO:** di dare mandato all'organo amministrativo, una volta esaurite le operazioni di sottoscrizione, di procedere nei termini di legge al deposito e alla pubblicazione presso il competente Registro imprese dello Statuto sociale aggiornato con l'importo del capitale sociale effettivamente sottoscritto;
- **SETTIMO:** che consequenzialmente a quanto sopra deliberato l'articolo 5 (cinque) è così modificato nel seguente nuovo testo:
"- ART. 5 - Il capitale della società è di Euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero zero).
- Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.
- L'assemblea straordinaria della società in data 7 settembre 2020 ha deliberato l'aumento di capitale fino a Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero)."
- **OTTAVO:** di dare atto, agli effetti di quanto disposto dall'articolo 2436 codice civile, che il testo dello Statuto sociale, aggiornato con le modificazioni testè apportate, è quello che al presente verbale si allega sotto la lettera "**B**".
- Il presidente dell'assemblea, accertato l'esito della votazione, attesta che la presente deliberazione è stata assunta con il voto favorevole di tutti i soci presenti o rappresentati.
- Non essendovi altro a deliberare il presidente dichiara sciolta la seduta e sono le ore sedici e quarantacinque.
- Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c. il comparente dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Lecce, via Ludovico Ariosto N. 68.
- Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati di

cui si dichiara edotto per averne preso visione prima d'ora.

- E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al richiedente e al presidente dell'assemblea, il quale mi dichiara di approvarlo.

- Dattiloscritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia su nastro indelebile e completato in minima parte a mano da me notaio, consta di tre fogli di cui occupa otto pagine intere oltre a questa e viene sottoscritto alle ore diciassette e quindici.

In originale firmato:

Tondo Giuseppe

Luca Di Pietro notaio (i.s.)

	Elenco Soci	Capitale Sociale	capitale %	presenze %	Delega	Firma
1	Baldari Antonio	1.200,00	4%	4%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
2	Botrugno Stefano	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
3	Brigida Raffaele	2.000,00	7%			ASSENTE
4	Cagnazzo Antonio Cosimo	2.400,00	8%	8%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
5	Cagnazzo Ines	800,00	3%	3%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
6	Chiriaco Giorgio	2.000,00	7%	7%		<i>[Signature]</i>
7	Coi Stefania	1.000,00	3%	3%	Chiriaco Giorgio	<i>[Signature]</i>
8	Coluccia Salvatore	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
9	D'Alfonso Giuseppe	600,00	2%	2%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
10	De Gaetanis Giovanni	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
11	De Iaco Francesco	600,00	2%	2%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
12	De Tommaso Leonardo	600,00	2%	2%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
13	De Vitis Dario	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
14	Gloria Carla	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
15	KouKachis Elia	600,00	2%	2%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
16	Lanzilotti Angelo	1.200,00	4%	4%		<i>[Signature]</i>
17	Leo Matteo	2.000,00	7%	7%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
18	Leuzzi Ilaria	600,00	2%		Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
19	Maggi Salvatore	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
20	Maruccia Donato	600,00	2%	2%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
21	Milella Antonio	600,00	2%	2%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
22	Milella Pierpaolo	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
23	Montesardo Giuseppe	800,00	3%	3%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
24	Pellegrino Salvatore	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
25	Prete Federico Maria	600,00	2%	2%	Lanzilotti Angelo	<i>[Signature]</i>
26	Ratano Luigi	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
27	Rollo Fabio	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
28	Sirsi Pasquale Salvatore	600,00	2%	2%	Trullo Vittorio	<i>[Signature]</i>
29	Tondo Giuseppe	4.000,00	13%	13%		<i>[Signature]</i>
30	Trullo Vittorio	1.200,00	4%	4%		<i>[Signature]</i>
	Totale	30.000,00	100%	91%		

[Signature]
Luca Di Nello notaio



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- ART. 1 - La società è denominata "START FUNDING s.r.l.". --
- ART. 2 - La società ha sede nel comune di Lecce. -----
- L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere filiali, uffici, stabilimenti, rappresentanze, agenzie e unità locali, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune. -----
- ART. 3 - La Società ha per oggetto: -----
- l'esercizio professionale del servizio di gestione di portali on line per la raccolta di capitali di rischio per le start-up innovative e p.m.i. ai sensi dell'art. 50 quinquies del D.Lgs 58/98 e successive modificazioni previa iscrizione al Registro istituito dalla CONSOB con Regolamento adottato con Deliberato 18952 del 26 giugno 2013; -----
- la prestazione di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, organizzativa, contabile e strategia industriale e questioni connesse, nonché la progettazione, creazione, compravendita, manutenzione, commercializzazione di programmi informatici anche digitali, banche dati, di prodotti di firma digitale e di servizi informatici e/o formativi in genere, ivi compresi la gestione di posta elettronica (certificata e non), di servizi di comunicazione elettronica e di telecomunicazione, di corrispondenza on-line, di servizi di certification authority, di servizi innovativi di alto valore tecnologico nonché la gestione, sviluppo e amministrazione di piattaforme web dedicate al modo degli affari; -----
- archiviazione digitale e informatica di dati e documenti di ogni genere; -----
- vendita e locazione di hardware e sistemi hardware e di reti telematiche ed informatiche ed erogazione dei relativi servizi di assistenza tecnica; -----
- servizi formativi in qualsiasi ambito e materia con modalità tradizionali ovvero telematiche (e-learning); -----
- progettazione, realizzazione, gestione, compravendita e concessione di strumenti e spazi pubblicitari; -----
- organizzazione e allestimento di convegni, conferenze ed altre manifestazioni; -----
- di agenzia per la vendita dei servizi suddetti, inclusi la distribuzione di volantini pubblicitari anche via web. -----
- Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere, ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, in Italia e all'estero. -----
- Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del

Decreto Legislativo 1° settembre 1993 N. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 N. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 N. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 N. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società. -----

- ART. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci. -----

----- **CAPITALE, CONFERIMENTI, PARTECIPAZIONI E DIRITTI** -----

- ART. 5 - Il capitale della società è di Euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero zero). -----

- Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. -----

- L'assemblea straordinaria della società in data 7 settembre 2020 ha deliberato l'aumento di capitale fino a Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero). -----

- ART. 6 - In caso di aumento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, spettando alla delibera di aumento del capitale stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro. Gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal registro delle imprese. -----

- La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. -----

- In caso di conferimenti in natura l'esperto o la società di revisione previste dall'art. 2465 codice civile dovranno essere graditi dalla società. -----

- I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

- Con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge e dal presente statuto possono essere attribuiti ad alcuni soci diritti particolari ai sensi del terzo comma di cui all'art. 2468 c.c. -----

----- **VERSAMENTI E FINANZIAMENTI** -----

- ART. 7 - Per il fabbisogno finanziario della società i soci potranno effettuare eventuali versamenti che, salvo patto contrario saranno improduttivi di interessi, purchè dai bilanci risulti il titolo del versamento, ai sensi dell'art. 46 del T.U.I.R. N. 917/86. -----



Luca Di Stefano notaio

- I versamenti dei soci potranno essere a fondo perduto, in conto futuro aumento capitale e potranno essere effettuati anche in modo non proporzionale alla partecipazione, e saranno sempre infruttiferi, salvo diversa decisione dei soci. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'art. 2467 del codice civile. -----

- I finanziamenti effettuati dai soci prima del termine di mesi tre dalla costituzione della società non costituiranno raccolta del risparmio in relazione alla ristretta compagine societaria ed in relazione alla delibera CICR del 19 luglio 2005 che all'art. 2 comma 2 esclude dal concetto di raccolta del risparmio fra il pubblico quella effettuata in base a trattative personalizzate con singoli soci mediante contratti da cui risulti la natura del finanziamento. La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge. -----

----- **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI** -----

- ART. 8 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito non è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. -----

----- **RECESSO ED ESCLUSIONE** -----

- ART. 9 - Il socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio; in questo caso l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. -----

- Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. -----

- La lettera raccomandata deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, l'ammontare della quota di partecipazione. -----

- Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, valgono al proposito le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, codice civile. -----

- Il recesso non può essere esercitato o, se esercitato, perde efficacia, se la società, prima della scadenza del termine per il rimborso, revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Le partici-

zioni del socio receduto saranno rimborsate secondo quanto previsto dall'articolo 2473 c.c.. -----

- ART. 10 - Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. -----

----- **DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA** -----

- Art. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

- Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. -----

- Art. 12 - Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci: -----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----

- b) la nomina e la revoca degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo; -----

- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 codice civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; -----

- d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----

- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

- f) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; -----

- g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; -----

- h) la nomina e la revoca dei liquidatori, le decisioni in merito ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, codice civile; -----

- i) l'ammissione a procedure concorsuali. -----

- Non è invece necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, di beni e di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei tre anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. --

- Hanno diritto di voto i soci non morosi iscritti al registro imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

- Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare. -----

- Art. 13 - L'assemblea è regolata come segue: -----

- deve essere convocata, anche fuori della sede sociale purchè in Italia, a cura del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico o da uno degli amministratori nell'ipotesi prevista dall'art. 14, primo comma, let-

tera c); -----

- in caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove esista, oppure da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale; -----
- viene convocata con avviso, contenente il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; ---
- tale avviso dovrà essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dall'apposita iscrizione in Camera di Commercio almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, oppure con lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta con apposta la data di ricevimento. -----
- Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----
- È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. -----
- Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. -----
- L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o da uno degli amministratori nel caso previsto al successivo art. 14 lettera c). In caso di loro impedimento o assenza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. -----
- Spetta al presidente dell'assemblea: -----
- constatare la regolare costituzione della stessa; -----
- accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; ----
- dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea; -----
- accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----
- Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega

scritta che deve essere conservata agli atti della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. -----

- Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario o dal notaio. -----

- Dal verbale, o dagli allegati, devono risultare, per attestazione del presidente: la regolare costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, lo svolgimento della riunione, le modalità e il risultato delle votazioni e l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

- Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----

- L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. -----

- Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

----- **AMMINISTRAZIONE** -----

- ART. 14 - La società può essere amministrata, secondo quanto stabilito al momento della nomina: -----

- a) da un amministratore unico; -----

- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri; -----

- c) da più persone, con poteri congiunti o disgiunti, oppure congiunti per alcune categorie di atti e disgiunti per altre, a seconda di quanto stabilito dai soci al momento della nomina. -----

- Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. -----

- I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci, sono rieleggibili, restano in carica fino a revoca, dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina; in quest'ultimo caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

- I medesimi sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile. -----

- L'attività del consiglio di amministrazione è disciplinata come segue: -----

- quando non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente; può altresì eleggere un vice-presidente per i casi di assenza



Luca Di Stefano notaio

Torino Garzoffa

- o impedimento del presidente; -----
- il consiglio delibera sempre in adunanza collegiale; -----
- per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale; -----
- il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi necessario o dall'amministratore delegato, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso di convocazione vengono indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purchè in Italia; -----
- le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi o il revisore, se nominati. -----
- È anche consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. -----
- L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, ad eccezione di quanto in forza di legge e dei patti sociali sia riservato alla decisione dei soci. --
- Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 2381 terzo, quinto e sesto comma, codice civile; non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475, quinto comma codice civile. -----
- Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, oppure congiunti per alcune categorie di atti e disgiunti per altre. In caso di mancata indicazione, i poteri si intendono attribuiti disgiuntamente tra loro. -----
- Nel caso di nomina di più amministratori, con riferimento alle materie indicate nell'art. 2475 quinto comma del codice civile, le decisioni degli amministratori debbono essere adot-

tate mediante apposita deliberazione. -----

- Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. -----

----- **RAPPRESENTANZA** -----

- ART. 15 - La rappresentanza della società compete all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati. -----

- Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. -----

- La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori, ed ai procuratori nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina. -----

----- **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI** -----

- ART. 16 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; all'atto della nomina o con decisione successiva è possibile assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa o proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare una indennità per cessazione dalla carica deliberandone l'accantonamento in un'apposita voce del bilancio o a mezzo polizza assicurativa, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. -----

----- **CONTROLLO DEI CONTI** -----

- ART. 17 - La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. -----

- L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo. -----

- In caso di nomina di un collegio sindacale composto da più membri, lo stesso sarà composto e disciplinato secondo quanto disposto dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. -----

- Se nominato, il collegio sindacale o il sindaco unico esercitano anche la revisione legale dei conti. -----

- È anche consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. -----

- Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocromatico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. -----

----- **ESERCIZI E BILANCIO** -----

- ART. 18 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

- Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio della società. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dall'art. 2364 secondo comma codice civile. -----

- Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno distribuiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella delibera di approvazione del bilancio. -----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

- ART. 19 - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni. -----

- L'assemblea, all'uopo convocata, nominerà uno o più liquidatori determinando: il loro numero, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. -----

----- **CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE** -----

- ART. 20 - Fatta eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, tutte le controversie insorgenti tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, sono sottoposte al procedimento di conciliazione previsto e disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio ove ha sede la società. -----

----- **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** -----

- ART. 21 - Tutte le controversie sorte tra i soci o tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori e, ove nominati i sindaci, per le quali il procedimento di conciliazione di cui all'art. 20 non ha sortito effetti risolutivi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio ove ha sede la società entro il termine di sessanta giorni

dalla domanda. -----

- Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nei termini, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale ove ha sede la società. -----

- L'arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina e determinerà altresì la ripartizione delle spese di arbitrato. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. -----

- All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa. -----

- La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9) dei presenti patti sociali. -----

- Per quanto non previsto si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 N. 5. -----

----- DOMICILIAZIONE -----

- ART. 22 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta alla società medesima secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

----- RINVIO -----

- ART. 23 - Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. -----

Toulo Giacaffe

Luca Di Pietro notaio

